

## **Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento – ALLEGATO 1**

### **REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI STATI DEGLI ACCREDITAMENTI**

Il presente Regolamento operativo è previsto dall'Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento, del 10 maggio 2021 (di seguito "Accordo"). L'articolo 3 comma 2 lettera d) del sopraccitato Accordo stabilisce che il Comitato di Gestione definisce un regolamento operativo a cui il sistema degli accreditamenti si riferisce per la gestione degli stati degli stessi.

#### **1. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'AUDIT**

1. La certificazione per una o più delle sub-categorie previste dall'Allegato 2 all'Accordo si svolge tramite richiesta diretta da parte degli impianti di trattamento.  
Salvo diverse comunicazioni da parte del Centro di Coordinamento RAEE (di seguito CdC RAEE), gli impianti interessati presentano la propria richiesta attraverso il portale del CdC RAEE ([www.cd craee.it](http://www.cd craee.it)), previa registrazione.
2. L'accREDITAMENTO degli impianti per ciascuno dei raggruppamenti avviene all'ottenimento, da parte dell'impianto, della certificazione per una o più delle sub-categorie caratterizzanti il raggruppamento stesso.
3. La certificazione per ciascuna sub-categoria si ottiene al superamento di un audit, condotto da verificatori qualificati appositamente formati. L'audit di certificazione si considera superato se risultano soddisfatti i requisiti come definiti nelle singole check list.
4. Eventuali non conformità riscontrate in fase di audit devono essere risolte entro 4 mesi a partire dalla conclusione dell'audit in campo. Il superamento delle non conformità è necessario per considerare concluso positivamente l'audit.
5. Le modalità di verifica della risoluzione delle eventuali non conformità sono disciplinate dagli allegati alle singole specifiche tecniche.
6. La certificazione può avvenire anche per le sub-categorie definite come residuali. Tale certificazione non dà origine all'accREDITAMENTO per un raggruppamento ma consente all'impianto che ne sia in possesso di ricevere i RAEE della specifica sub-categoria dagli impianti accreditati per il trattamento (cosiddetto "AccREDITAMENTO di II livello").

#### **2. SOGGETTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELL'AUDIT**

1. L'audit per l'ottenimento della certificazione è svolto da auditor qualificati, forniti da Enti di certificazione selezionati dal Comitato di Gestione. L'auditor che effettua un servizio di audit presso un impianto è tenuto alla sottoscrizione dell'"Accordo di riservatezza" che tutela l'impianto dalla diffusione di informazioni riservate.
2. Gli Enti di accREDITAMENTO selezionati stipulano con il CdC RAEE una Convenzione Operativa in forma di contratto regolante i servizi di accREDITAMENTO degli impianti di trattamento dei RAEE.

3. Gli auditor partecipano al corso di formazione ed alle verifiche periodiche organizzate dal CdC RAEE e previste nella Convenzione Operativa. La partecipazione e il superamento del corso di formazione e degli aggiornamenti periodici è condizione necessaria per ottenere e mantenere la qualifica di auditor.

### 3. GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE DEL CDC RAEE

1. L'Ente di certificazione, ottenute le credenziali per l'accesso da parte del CdC RAEE, è in grado di effettuare nella sua area riservata la registrazione degli auditor, la visualizzazione delle richieste di certificazione e l'associazione dell'auditor e della data di visita alla richiesta di certificazione pervenuta da un impianto.
2. Gli step previsti per la gestione della procedura di certificazione sono i seguenti:

	Attività	Owner	Esempio attività
1	Richiesta di certificazione	Impianto	Selezione sub-categoria oggetto di verifica Selezione Ente
2	Accettazione incarico	Ente	Stipula accordo scritto con impianto Selezione auditor incaricato Indicazione data visita
3	Invio dettaglio pianificazione al CdC RAEE	Auditor	Invio programma giornate di audit
4	Caricamento dei documenti di audit	Impianto	Upload su portale CdC RAEE di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Checklist finale completata</li> <li>• Rapporto di esecuzione lotto (comprese eventuali analisi di laboratorio)</li> </ul>
5	Validazione dei documenti di audit	Auditor	Verifica correttezza documenti caricati
6	Approvazione / Negazione certificazione	Auditor	Indicazione finale esito certificazione

Tali step sono previsti anche in caso di audit di mantenimento

3. Gli stati che ciascuna richiesta di certificazione può assumere saranno riassunti in un apposito documento riepilogativo redatto dal CdC RAEE.
4. Il caricamento dei documenti di audit (check list, Rapporto di esecuzione lotto) è a carico dell'impianto oggetto di verifica; qualora i documenti non siano caricati entro i termini previsti (vedi articolo 4), il processo di certificazione non può concludersi positivamente.
5. Le funzioni disponibili per gli auditor sono la validazione dei documenti di audit (approvazione o rifiuto dei documenti) e la approvazione o negazione della certificazione.  
L'auditor rifiuta la validazione dei documenti quanto i file caricati dall'impianto non sono corretti (es. il file relativo alla check list caricato non è coerente con quanto rilasciato all'impianto a seguito della visita di audit o risulta illeggibile o per altre cause).  
L'auditor nega la certificazione quando i documenti caricati sono già stati validati (quindi corretti), ma l'esito della verifica è negativo (ovvero l'impianto non ha soddisfatto i requisiti previsti).

#### 4. TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

1. Per ciascuna sub-categoria, in assenza di una certificazione in corso di validità, la richiesta di certificazione può essere fatta in qualsiasi momento successivo alla registrazione dell'impianto interessato al portale del CdC RAEE.
2. In presenza di una certificazione in corso di validità per una specifica sub-categoria, la richiesta di rinnovo della certificazione può essere richiesta a partire da 7 mesi prima della data di scadenza della certificazione. La visita in impianto relativa al rinnovo non può avvenire con un anticipo di oltre 6 mesi rispetto alla data di scadenza della certificazione.
3. Il processo di certificazione si conclude entro 4 mesi dalla conclusione della visita in impianto. In tale periodo devono essere comprese tutte le attività necessarie, tra cui:
  - a. esecuzione analisi di laboratorio eventualmente richieste dalla specifica tecnica;
  - b. chiusura delle eventuali non conformità riscontrate in fase di audit, secondo le modalità previste da ciascuna specifica tecnica;
  - c. redazione Report esecuzione lotto da parte dell'auditor; il Report viene redatto in una prima versione entro un tempo standard di 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività in campo, o dal ricevimento dei risultati delle analisi, se previsti. La versione finale, se prevista, viene redatta entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle non conformità eventualmente emerse
  - d. validazione della documentazione caricata a portale da parte dell'auditor, attività per la quale è definito un tempo standard di 5 giorni lavorativi.
4. Relativamente alle verifiche per la certificazione, trascorsi 4 mesi dalla conclusione della visita in impianto senza che il processo di certificazione si concluda positivamente ai sensi dell'articolo 3, la richiesta di certificazione viene chiusa in automatico e per procedere con la certificazione è necessario aprire una nuova richiesta e sostenere un nuovo audit.
5. L'indicazione dell'auditor e della data di visita deve essere completata, da parte dell'Ente, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla visita stessa. Qualora la durata delle attività di verifica sia prevista superiore ad 1 giorno, o qualora tali attività siano in concomitanza con altre verifiche (se ammesse ai sensi dell'articolo 7) deve essere comunicato al CdC RAEE anche il dettaglio delle attività previste nei diversi giorni.
6. Tutte le attività di verifica devono essere condotte, per quanto possibile, in giornate lavorative consecutive. Qualora le attività di verifica non possano essere completate in giornate lavorative consecutive, le stesse devono essere comunque concluse entro un mese dalla esecuzione della prima attività di verifica e deve esserne data esplicita comunicazione al CdC RAEE. Le attività di verifica legate alla chiusura di eventuali non conformità sono svolte entro i tempi massimi previsti calcolati a partire dal termine della verifica in campo.
7. Nel caso di attività di verifica condotte in giorni lavorativi non consecutivi, i 4 mesi per la chiusura del processo di certificazione vengono conteggiati a partire dal giorno di verifica a seguito del quale si rileva la discontinuità (es. audit svolto il lunedì e martedì della settimana 1 ed il giovedì della settimana 2: i 4 mesi per la chiusura del processo di certificazione vengono conteggiati a partire da martedì della settimana 1).
8. Per ciascuna attività di verifica sono previsti dei tempi minimi di esecuzione. Tali informazioni sono riepilogate nell'Allegato 1 del presente Regolamento Operativo.

9. Per ciascuna attività di verifica è prevista una durata minima per le attività successive alla visita in impianto. Tali durate sono pari a:
  - a. 1 giornata uomo per la stesura del report, la validazione della documentazione e per le attività di chiusura delle eventuali non conformità; vengono conteggiate a parte le giornate necessarie per la ripetizione di visite in campo, come disciplinate dalle singole specifiche tecniche;
  - b. ½ giornata uomo per la stesura del report e la validazione della documentazione in assenza di non conformità.

## **5. DOCUMENTAZIONE DI AUDIT**

1. L'audit deve essere condotto secondo quanto previsto dall'Accordo e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente documento, e relativi allegati.
2. Per ciascuna sub-categoria di cui all'Allegato 2 dell'Accordo, sono definite una Specifica Tecnica ed una checklist che devono guidare e disciplinare il processo di verifica.
3. Durante l'audit in campo, qualora l'auditor rilevi un riscontro negativo rispetto ad alcuni requisiti di livello 1 (requisiti "fondamentali") definiti nelle singole checklist, l'audit stesso viene immediatamente sospeso, e l'auditor ne dà comunicazione al CdC RAEE che provvede a sospendere certificazioni corrispondenti eventualmente già in essere. Pertanto, l'operatore si impegna a rendere disponibile in anticipo all'auditor la propria documentazione autorizzativa.
4. A conclusione dell'audit in campo, l'auditor rilascia una sintesi delle non conformità, secondo il modulo appositamente predisposto dal CdC RAEE, che deve essere controfirmata dalle parti.
5. Ove non specificato nelle singole checklist, le evidenze del superamento delle non conformità sono fornite dall'impianto all'auditor secondo tempi e modalità concordati tra le parti.
6. A conclusione del processo di verifica, l'auditor compila e rilascia all'impianto la checklist completata in tutte le sue parti ed il rapporto di esecuzione lotto, secondo il modulo appositamente predisposto dal CdC RAEE. Tale documentazione rimane di proprietà dell'impianto oggetto di certificazione; sarà cura dell'impianto caricare entrambi tali documenti sul portale del CdC RAEE al fine di completare l'iter di certificazione. Il caricamento dei documenti da parte dell'impianto deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della check list.
7. Il CdC RAEE mette a disposizione, tramite il proprio sito internet, tutta la documentazione necessaria, comprensiva di modulistica ed eventuali chiarimenti dovessero essere necessari.

## **6 DURATA DELL'ACCREDITAMENTO E DELLA CERTIFICAZIONE**

1. La durata dell'accREDITamento per ogni singolo raggruppamento è subordinata al mantenimento della certificazione per almeno una delle sub-categorie classificate come caratterizzanti per il raggruppamento stesso, secondo quanto definito dall'art. 7 dell'Accordo. Un impianto può avere accreditamenti per più raggruppamenti, con scadenze anche differenziate.
2. La durata della certificazione per una subcategoria è, di base, pari a 24 mesi ed è subordinata al superamento delle condizioni previste all'articolo 7 comma 3 dell'Accordo.

3. Eventuali certificazioni per singole sub-categorie (a prescindere dal fatto che le stesse siano caratterizzanti o meno) ottenute in un periodo in cui l'impianto risulti già in possesso di una certificazione, si uniformano, come data di scadenza, a quella della certificazione già in essere.

## 7 CONFERIMENTI AD IMPIANTI NON CERTIFICATI

1. Il conferimento di RAEE ai fini del trattamento da parte di Sistemi Collettivi o da parte di impianti certificati ad impianti non certificati è vietato in tutte le situazioni non espressamente previste dal presente articolo.
2. Impianti che intendano ottenere l'accreditamento per un raggruppamento possono ricevere dai Sistemi Collettivi i RAEE del raggruppamento interessato nei limiti e con le modalità di seguito riportate:
  - a. L'impianto deve aver attivato una richiesta di certificazione per almeno una sub-categoria caratterizzante del raggruppamento.
  - b. I RAEE potranno essere consegnati solo dopo la richiesta formale di accreditamento.
  - c. Nei 6 mesi precedenti tale richiesta non devono essere presenti richieste di certificazione, ancora in corso o chiuse senza il rilascio della certificazione, per sub-categorie appartenenti al medesimo raggruppamento.
  - d. I RAEE appartenenti a sub-categorie comprese nel raggruppamento e per le quali l'impianto non abbia richiesto la certificazione, devono essere gestiti nel rispetto dei requisiti previsti dalla specifica tecnica di riferimento ed essere comunque inviati, ai fini del trattamento, ad impianti certificati.
  - e. L'impianto può ricevere dai Sistemi Collettivi, a propria cura e nell'ambito delle proprie attività commerciali, un quantitativo di RAEE non superiore ai valori di seguito definiti:

RAGGR	SUB CATEGORIA	TIPOLOGIA IMPIANTO	VOLUMI MASSIMI
R1	1 - Frigoriferi (mix)	Trituratore specifico	150 ton di R1
	1A – Frigoriferi VFC	Trituratore specifico	300 ton di R1
	1B – Frigoriferi VHC	Trituratore specifico	300 ton di R1
R2	5 – Apparecchiature di grandi dimensioni	Smontaggio manuale	15 ton di R2
		Trituratore specifico RAEE	30 ton di R2
		Trituratore non specifico RAEE	75 ton di R2
R3	6 – Schermi a CRT	Smontaggio manuale	20 ton di R3
		Altro macchinario specifico	20 ton di R3
		Trituratore specifico RAEE	40 ton di R3
	7 – Schermi Piatti	Smontaggio manuale	100 ton di R3
		Altro macchinario specifico	100 ton di R3
		Trituratore specifico RAEE	100 ton di R3
R4	9 – Elettronica di consumo	Smontaggio manuale	15 ton di R4
		Trituratore specifico	30 ton di R4
		Trituratore non specifico RAEE	75 ton di R4
R5	10 – Sorgenti luminose	Altro macchinario specifico	3 ton di R5

- f. In fase di verifica, l'auditor controlla il rispetto dei limiti dei quantitativi di RAEE domestici ricevuti dall'impianto, pena la sospensione dell'audit e l'impossibilità di pianificare un'ulteriore verifica per l'ottenimento della certificazione per i successivi 6 mesi.

L'operatore si impegna a rendere disponibile all'auditor, già in fase di pianificazione della visita, il dettaglio dei dati relativi ai volumi ricevuti.

- g. In casi specifici l'operatore può richiedere al Comitato di Gestione la possibilità di accedere a volumi aggiuntivi. Tale richiesta deve essere opportunamente motivata e subordinata a esigenze legate alle attività di verifica e verrà valutata di volta in volta dal Comitato stesso.
3. Impianti che intendano ottenere la certificazione per una specifica sub-categoria classificata come residuale per lo specifico raggruppamento possono ricevere i RAEE della sub-categoria interessata nei limiti e con le modalità di seguito riportate:
- L'impianto deve aver attivato la richiesta di certificazione per la sub-categoria residuale di interesse.
  - I RAEE potranno essere consegnati solo dopo la richiesta formale di certificazione.
  - Nei 6 mesi precedenti tale richiesta non devono essere presenti richieste di certificazione, ancora in corso o chiuse senza il rilascio della certificazione, per la medesima sub-categoria.
  - L'impianto può ricevere dai Sistemi Collettivi e Impianti di trattamento accreditati per il raggruppamento di cui fa parte la sub-categoria in questione, a propria cura e nell'ambito delle proprie attività commerciali, un quantitativo di RAEE non superiore ai valori di seguito definiti:

RAGGR	SUB CATEGORIA	TIPOLOGIA IMPIANTO	VOLUMI MASSIMI
R1	2 – Condizionatori	Altro macchinario specifico	2 ton di condizionatori
	3 – Frigoriferi ad ammoniaca	Altro macchinario specifico	3 ton di Frigoriferi ad ammoniaca
R4	8 – Pannelli fotovoltaici	Altro macchinario specifico	tbd

- In fase di verifica, l'auditor controlla il rispetto dei limiti dei quantitativi di RAEE domestici ricevuti dall'impianto, pena la sospensione dell'audit e l'impossibilità di pianificare un'ulteriore verifica per l'ottenimento della certificazione per i successivi 6 mesi. L'operatore si impegna a rendere disponibile all'auditor, già in fase di pianificazione della visita, il dettaglio dei dati relativi ai volumi ricevuti.
  - In casi specifici l'operatore può richiedere al Comitato di Gestione la possibilità di accedere a volumi aggiuntivi. Tale richiesta deve essere opportunamente motivata e subordinata a esigenze legate alle attività di verifica e verrà valutata di volta in volta dal Comitato stesso.
4. Gli impianti accreditati possono essere incaricati dai sistemi collettivi per la preparazione e la successiva consegna, a impianti non certificati o accreditati, di lotti specifici di RAEE selezionati appositamente per la esecuzione dei batch previsti per la certificazione o per l'accreditamento.

## 8 DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento dal Comitato di Gestione a seguito di necessità particolari, e prontamente diffuso nella sua forma aggiornata.

**Allegato 1 – TEMPI DI VERIFICA<sup>1</sup>**Sub- categorie riconducibili al Raggruppamento 1

1. La verifica dei requisiti generali e di monitoraggio<sup>2</sup>, per ciascuna sub-categoria, richiede una durata almeno pari a 1 giornata uomo; l'attività di verifica può essere sovrapposta solamente alle verifiche di cui al punto 3 (le così dette fasi 2 e 3). Queste attività di verifica possono essere svolte in parallelo esclusivamente per le sub- categorie non caratterizzanti riconducibili al raggruppamento 1.
2. L'esecuzione dei lotti relativi alla attività di bonifica dei circuiti dei frigoriferi (la così detta fase 1), richiede una durata almeno pari a 1 giornata uomo; l'attività può essere sovrapposta solamente alla verifica di cui al punto 3 (le così dette fasi 2 e 3).
3. L'esecuzione del lotto relativo alla triturazione delle carcasse (le così dette fasi 2 e 3), richiede una durata almeno pari a 2 giornate uomo; durate maggiori possono dipendere dalla capacità produttiva e dalle caratteristiche tecniche di ciascun impianto (quali ad esempio tempi di rigenera dei sistemi di abbattimento dei gas); l'attività può essere sovrapposta solamente alle verifiche di cui ai punti 1 (requisiti generali e di monitoraggio), 2 (fase 1) e 4 (lotti sub-categorie non caratterizzanti).
4. I test per la verifica delle prestazioni (lotti) di sub-categorie non caratterizzanti riconducibili al raggruppamento 1 non possono essere svolte in parallelo alle attività di cui ai punti 1 (requisiti generali e di monitoraggio) e 2 (fase 1).
5. Le attività legate alla certificazione di sub-categorie riconducibili al raggruppamento 1 non possono essere svolte in parallelo ad attività di certificazione di sub-categorie riconducibili ad altri raggruppamenti.
6. Durante le verifiche (o audit) di mantenimento, il controllo dei requisiti generali e di monitoraggio<sup>2</sup> richiede, per ciascuna sub-categoria, una durata almeno pari a 1 giornata uomo, sovrapponibile per un massimo di 2 sub- categorie.

Sub-categorie riconducibili ai Raggruppamenti da 2 a 5

1. Durante le verifiche (o audit) di certificazione, il controllo dei requisiti generali e di monitoraggio<sup>3</sup> richiede, per ciascuna sub-categoria, una durata almeno pari a 1/2 giornata uomo, non sovrapponibile ad altre attività.  
Eventuali giornate ulteriori, rispetto alla durata minima, possono essere sovrapposte ad altre attività.  
Durante le verifiche (o audit) di mantenimento, il controllo dei requisiti generali e di monitoraggio<sup>1</sup> richiede, per ciascuna sub-categoria, una durata almeno pari a 1 giornata uomo, sovrapponibile per un massimo di 2 sub- categorie.
2. I test per la verifica delle prestazioni (lotti), richiedono una durata minima pari a 1 giornata uomo.

---

<sup>1</sup> Per esempi vedi il documento "Note esplicative Accordo 2021"

<sup>2</sup> I requisiti generali e di monitoraggio non comprendono il test per la verifica delle prestazioni.

3. Le attività legate alla certificazione di sub-categorie riconducibili ai raggruppamenti da 2 a 5 non possono essere svolte in parallelo ad attività di certificazione di sub-categorie riconducibili al raggruppamento1.

Per le attività legate alla conduzione dei lotti sono previste le seguenti durate minime:

Raggr.	Sub-categoria	Tipologia	Durata minima
<b>R1</b>	1 – Frigoriferi mix VFC/VHC 1A – Frigoriferi VFC 1B – Frigoriferi VHC	Caratterizzante	Fase 1: 1 g Fasi 2&3: 2gg
	2 – Condizionatori	Residuale	0,5 g
	3 – Frigoriferi ad ammoniaca	Residuale	0,5 g
	4 – Caloriferi ad olio	Residuale	tbd
<b>R2</b>	5 – Apparecchiature di grandi dimensioni	Caratterizzante	1 g
<b>R3</b>	6 – Schermi a CRT	Caratterizzante	1 g
	7 – Schermi Piatti	Caratterizzante	1 g
<b>R4</b>	8 – Pannelli fotovoltaici	Residuale	tbd
	9 – Elettronica di consumo	Caratterizzante	1 g
<b>R5</b>	10 – Sorgenti luminose	Caratterizzante	1 g

La tabella sopra indicata viene aggiornata a seconda delle eventuali modifiche nella definizione delle sub-categorie di cui all'Allegato 2 dell'Accordo.

Le attività di esecuzione dei lotti sono definite nelle singole specifiche tecniche e relativi allegati.



**DETTAGLIO REVISIONI:**

<b>Revisione</b>	<b>Data pubblicazione</b>	<b>Data entrata in vigore</b>	<b>Modifiche intercorse</b>
1.0	15 settembre 2021	---	
1.1	1 ottobre 2021	15 ottobre 2021	Allegato 1 – TEMPI DI VERIFICA Sezione Sub-categorie riconducibili ai Raggruppamenti da 2 a 5 – paragrafo 1
1.2	1 dicembre 2021	1 dicembre 2021	Cap 7 - CONFERIMENTI AD IMPIANTI NON CERTIFICATI – paragrafo 3d (inserimento valori climatizzatori e frigoriferi ad ammoniaca) Allegato 1 – TEMPI DI VERIFICA Sezione Sub-categorie riconducibili al Raggruppamento 1 Allegato 1 – TEMPI DI VERIFICA Sezione Sub-categorie riconducibili ai Raggruppamenti da 2 a 5 – tabella (inserimento valori climatizzatori e frigoriferi ad ammoniaca)